



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
463	23/11/2022	7	0

Oggetto:

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2014/2022 (FEASR) - Misura 3
- Tipologia 3.2.1. - Interventi fuori dal campo di applicazione dell'art 42 del TFUE - Regime di
Aiuto in esenzione ex art. 49 del Reg (UE) 702/2014 - Perfezionamento della base giuridica.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la Commissione Europea con comunicazione COM (2010) "EUROPA 2020" ha definito la strategia per una "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" con la quale è stata lanciata un'azione riformatrice volta a rafforzare l'economia europea nel prossimo decennio attraverso tre priorità:
 - crescita intelligente, per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
 - crescita sostenibile, per promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva;
 - crescita inclusiva, per promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale;
- b) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che disciplina un sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e, tra l'altro, stabilisce all'art. 81 che salvo disposizione contraria al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE fatti salvi i pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del regolamento, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE;
- d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione europea del 31 luglio 2014 definisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014).
- f) la Commissione europea con Decisione n. C (2021) 8415 final del 16/11/2021 ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1, del valore complessivo di € 2.414.102.971,33 di cui € 1.473.470.148,61 in quota FEASR;
- g) d) la Delibera n. 522 del 23/11/2021 ha preso atto della Decisione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 con la quale la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 (CCI 2014IT06RDRP019) ver. 10_1;
- h) con DGR n.28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR (art. 16);
- i) con DGR n. 600 del 22/12/2020 la DGR 600 del 22/12/2000 è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Generale Politiche Agricole
- j) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e successivo DPGR n. 78 del 27/04/2021 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

CONSIDERATO che:

- a) per le misure e gli interventi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014.2022 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10_1 che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato è necessario provvedere ad una notifica o esenzione per essere pienamente operativi;
- b) gli aiuti in esenzione vanno comunicati alla Commissione Europea e devono soddisfare tutte le condizioni formali di esenzione stabilite dal Reg (UE) 702/14 ed in particolare quelle del Capo I e del Capo III dello

stesso regolamento;

RILEVATO che il Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2022 per la Misura 3 - tipologia 3.2.1. *Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno* per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU rispetto al soddisfacimento delle condizioni formali di esenzione stabilite dal Reg (UE) 702/14 relative al Capo I e al Capo III - art. 44 dello stesso regolamento

a) **soddisfa** le seguenti condizioni

Reg (UE) 702/14	
Capo I	Criteri di soddisfacimento
Art 1 paragrafo 3 lettera b)	Si tratta di una misura del PSR 14/20
Art 1 paragrafo 7	La scheda di misura non prevede condizioni che si configurano come una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea
Art 5	Si tratta di un aiuto erogato come sovvenzione pertanto trasparente
Art 7 paragrafi 1 e 2	PSR capitolo 8.1 e scheda di misura
Capo III-art 49	Criteri di soddisfacimento
Paragrafo 2	Si tratta di una misura del PSR 14/20
Paragrafo 3	Il PSR è già stato approvato
Paragrafo 4	Paragrafo beneficiari della scheda di misura
Paragrafo 5	PSR capitolo 8.1 paragrafo Condizioni di Ammissibilità
Paragrafo 6	PSR capitolo 8.1 paragrafo Condizioni di Ammissibilità
Paragrafo 6-7	I costi ammissibili sono contemplati nella scheda di misura
Paragrafo 8 -9-10-11	Scheda di misura Condizioni di ammissibilità - Importi e aliquote di sostegno

b) **non soddisfa** le seguenti condizioni:

Reg (UE) 702/14	
Art 1 par 1 lett a)	Esclusione delle grandi imprese
Art 1 par 5	Clausola Deggerdof
Art 1 paragrafo 6	Esclusione imprese in difficoltà
Art 6	PSR capitolo 8.1 paragrafo Condizioni di Ammissibilità
Art. 8	Scheda di misura Importi e aliquote di sostegno

RITENUTO pertanto di dover provvedere a perfezionare la base giuridica della Misura 3 - tipologia 3.2.1. *Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno* per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU da attuare attraverso un regime di esenzione ex art. 49 Reg (UE) 702/2014 attraverso uno specifico provvedimento nel quale vengano coperti i criteri di compatibilità riferibili alle disposizioni comuni di cui al Capo I e le specifiche di cui al Capo III art. 49 del predetto Regolamento non soddisfatte nel Programma di Sviluppo Rurale della Campania 14/22 di cui al punto precedente lettera b) ed in particolare:

- in conformità con l'art 1 par 1 lett a) del Reg (UE) 702/2014 di prevedere l'esclusione tra i beneficiari del regime in esenzione delle grandi imprese;
- in conformità con l'art 1 par 5 lett a) di prevedere l'esclusione dei pagamenti del regime in esenzione di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
- in conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento
- in conformità con l'art. 8 paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014 di prevedere che per gli aiuti recati dal regime in esenzione si seguono le regole sul cumulo stabilite dallo stesso articolo;

VISTI:

- a) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- a) il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del reg. (UE) 1305/2013;
- b) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) 1305/2013;
- c) la Decisione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 che ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1) per il periodo 2014/2022;
- d) la Delibera n. 522 del 23/11/2021 ha preso atto della Decisione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 con la quale Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 (CCI 2014IT06RDRP019) ver. 10_1;
- e) il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);

DECRETA

per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati

1. di confermare che il Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 per la Misura 3 - tipologia 3.2.1. *Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno* per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU rispetto al soddisfacimento delle condizioni formali di esenzione stabilite dal Reg (UE) 702/14 relative al Capo I e al Capo III - art. 49 dello stesso regolamento **soddisfa** le seguenti condizioni:

Reg (UE) 702/14	
Capo I	Criteri di soddisfacimento
Art 1 paragrafo 3 lettera b)	Si tratta di una misura del PSR 14/20
Art 1 paragrafo 7	La scheda di misura non prevede condizioni che si configurano come una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea
Art 5	Si tratta di un aiuto erogato come sovvenzione pertanto trasparente
Art 7 paragrafi 1 e 2	PSR capitolo 8.1 e scheda di misura
Capo III-art 49	Criteri di soddisfacimento
Paragrafo 2	Si tratta di una misura del PSR 14/20
Paragrafo 3	Il PSR è già stato approvato
Paragrafo 4	Paragrafo beneficiari della scheda di misura
Paragrafo 5	PSR capitolo 8.1 paragrafo Condizioni di Ammissibilità
Paragrafo 6	PSR capitolo 8.1 paragrafo Condizioni di Ammissibilità
Paragrafo 6-7	I costi ammissibili sono contemplati nella scheda di misura
Paragrafo 8 -9-10-11	Scheda di misura Condizioni di ammissibilità - Importi e aliquote di sostegno

2. di stabilire che per gli aiuti recati dalla Misura 3 - tipologia 3.2.1. *Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno* per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU da attuare attraverso un regime di esenzione ex art. 44 Reg (UE) 702/2014 oltre alle condizioni già coperte dal PSR Campania ver 10.1 saranno rispettate le seguenti condizioni:
 - in conformità con l'art 1 par 1 lett. a) del Reg (UE) 702/2014 di prevedere l'esclusione tra i beneficiari del regime in esenzione delle grandi imprese;
 - in conformità con l'art 1 par 5 lett. a) di prevedere l'esclusione dei pagamenti del regime in esenzione di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
 - in conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento
 - in conformità con l'art. 8 paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014 di prevedere che per gli aiuti recati dal regime in esenzione si seguono le regole sul cumulo stabilite dallo stesso articolo;
3. di impegnarsi alla prima modifica utile del Programma ad inserire, nelle parti pertinenti dello stesso, tutte le condizioni di cui al punto precedente compreso l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 e di relazione di cui all'art.12;
4. di impegnarsi a non attuare la misura prima dell'approvazione del pertinente programma di Sviluppo Rurale da parte della Commissione;
5. di non procedere alla concessione di aiuti di cui al regime in esenzione Misura 3 - *tipologia 3.2.1. Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno* per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU soltanto dopo il ricevimento della ricevuta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/14;
6. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgvo 33/2013 e s.m.i. art. 26;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nella sezione "Regione Casa di Vetro"
8. di inviare il presente provvedimento:
 - allo Staff-Funzioni di supporto tecnico operativo (500791);

- alla UOD 500715;
- all'Ufficio Programmazione Unitaria 40 01 07;
- Segreteria di Giunta-Ufficio III Affari generali –archiviazione decreti dirigenziali;
- al BURC ai fini della pubblicazione.

Passari